



## UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LUCCA

SEZIONE 1 via Carrara, 1 Lucca

Si comunica a:

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**  
**VIA A. DE GASPERI N. 97 Z C/O AVV.**  
**NOVELLI RICCARDO**  
**55100 LUCCA**  
**LU**

---

**Comunicazione di cancelleria**

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **473/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **SCOTTO ARMANDO**

Depositata Sentenza Numero: **497/2016** in data : **26/05/2016**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

**PAGLIA TRASPORTI DI PAGLIA FERNANDO & C. SAS**

Difeso da:  
**ROBERTO IACOVACCI**

*Ricorrente Secondario*

**PAGLIA ANTONELLO**

Difeso da:  
**ROBERTO IACOVACCI**

*Resistente Principale*

**PREFETTURA DI LUCCA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

**Comunicazione di cancelleria**

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **473/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Lucca 26/05/2016

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUCCA

Sent. 697 / 16  
C. 6459 / 16

Il Giudice di pace avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 473/2016 del Ruolo Generale promossa da

Paola Trasporti di Paola Bernardini & C. s.p.a. (C.F. 0255360546), e Paola

Antonelli, entrambi rappresentati e difesi all'avv. Roberto Iacovacci ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Riccardo Novelli in Lucca,

via De Gasperi 95/Z,

RICORRENTI

contro

Prefettura di Lucca - UTG

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti: come da verbale di cui all'udienza del 5/5/2016.

Per la Prefettura di Lucca: come da verbale di cui all'udienza del 5/5/2016.

Fatto e diritto

La Paola Trasporti di Paola Bernardini & C. s.p.a. (C.F. 0255360546), nella  
qualità rispettivamente di obbligato in solido e di conducente, proponevano  
opposizione avverso l'ingiunzione n.32087 del 6/11/2015, emessa dal Prefetto  
di Lucca a seguito del rigetto del ricorso avverso il verbale n.700012178727  
relativo alla violazione dell'art.174 comma 5 cds contestata dalla Polizia  
Stradale di Pistoia, ed avverso l'ingiunzione n. 32088 del 6/11/2015, emessa

dal Prefetto di Lucca a seguito del rigetto del ricorso avverso il verbale n.700012178729, relativo alla violazione dell'art.174/7 cds contestata dalla Polizia Stradale di Pistoia.

Fatti non contestati immediatamente.

I ricorrenti l'illegittima duplicazione della sanzione, l'insussistenza della violazione, la violazione del diritto di difesa in ragione della non intellegibilità dei verbali, nonché l'esistenza dell'onere della prova della violazione a carico della controparte.

La Prefettura di Lucca – UTG chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 5/5/2016 la causa veniva decisa lettura del dispositivo della sentenza in udienza.

Le violazioni non risultano contestate immediatamente (circostanza pacifica).

L'art. 201 comm1 cds prevede che, in caso di contestazione non immediata, il verbale sia notificato con gli estremi precisi e dettagliati della violazione.


Nella fattispecie in esame, per quanto è agli atti, i verbali risultano scritti con calligrafia poco leggibile nella parte descrittiva del fatto, con violazione della suddetta disposizione, diretta a garantire il diritto di difesa.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi d'impugnazione.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di  definitivamente decidendo nel ricorso indicato, così provvede:

accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati;

condanna la Prefettura di Lucca al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, assistiti da unico difensore, che liquida nella complessiva somma di Euro 308,00, di cui Euro 65,00 per la fase di studio, Euro 65,00 per la fase introduttiva, Euro 135,00 per la fase decisoria ed Euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e cpa.

Pisa, li 5/5/2016

Il giudice  
avv. Annando Pucotto



TRIBUNALE	PROV. LUCERA
26 MAR 2016	
Il Cancelliere Micaela Pucelli	